



CONDIZIONI GENERALI PER I FORNITORI

1. Campo di applicazione

Le presenti Condizioni generali (CG) disciplinano la stipula, il contenuto e la gestione (i) della fornitura di beni (incl. eventuale montaggio) ai sensi dell'art. 184 e segg. CO, (ii) della realizzazione di opere ai sensi dell'art. 363 e segg. CO e (iii) dell'erogazione di servizi ai sensi delle norme sul mandato, art. 394 e segg. CO per Livit SA con sede a Zurigo (di seguito «LIVIT»).

Chi presenta un'offerta a LIVIT (di seguito «mandatario») accetta in tal modo le presenti CG, indipendentemente dalla conclusione o meno di un contratto. LIVIT o il mandatario (di seguito «le parti») possono concordare variazioni di un ordine o di un incarico solo per iscritto, nella misura in cui siano oggettivamente giustificate.

2. Offerta

Il mandatario redige un'offerta sulla base di una richiesta di offerta di LIVIT. Il mandatario indica separatamente nell'offerta l'imposta sul valore aggiunto e i costi di trasporto. Salvo diversa indicazione nella richiesta di offerta, l'offerta, ivi inclusa l'eventuale dimostrazione, viene effettuata a titolo gratuito. L'offerta è vincolante durante il periodo indicato nella richiesta di offerta. In mancanza di una relativa indicazione, si considera un periodo di 90 giorni a partire dalla ricezione dell'offerta.

3. Ricorso a terzi

Laddove, ai fini dell'adempimento del contratto, il mandatario ricorra a terzi (ad es. fornitori, subappaltatori, ecc.), dovrà vincolarli agli obblighi previsti ai punti 13 (riservatezza) e 14 (protezione dei dati e sicurezza dei dati). Ciò vale anche per il ricorso a terzi nell'ambito della redazione dell'offerta ai sensi del punto 2.

Il mandatario rimane in ogni caso responsabile a che le prestazioni da parte dei terzi di cui si avvale vengano erogate conformemente al contratto.

4. Esecuzione, fornitura e impiego di collaboratrici e collaboratori nell'ambito dei servizi

Il mandatario, in qualità di specialista, si impegna a un'esecuzione del contratto accurata, conforme e competente. Garantisce che tutte le prestazioni fornite rispettino le condizioni e le specifiche contrattuali nonché le disposizioni di legge. A seconda dell'incarico conferito, si applicano la norma SIA 118 e le norme relative alla stipula, al contenuto e all'esecuzione dei contratti concernenti i lavori di costruzione.

Il mandatario informa regolarmente LIVIT riguardo all'avanzamento dei lavori. Sia per quanto riguarda le forniture, la realizzazione di un'opera, sia per quanto riguarda i servizi, il mandatario segnala immediatamente per iscritto qualsiasi circostanza che possa pregiudicare o compromettere il tempestivo adempimento.

Il mandatario impiega solo collaboratrici e collaboratori accuratamente selezionati e adeguatamente formati, che dispongono delle competenze professionali e dei permessi di lavoro necessari. Su richiesta di LIVIT, deve sostituire in tempo utile le collaboratrici e i collaboratori che non dispongono delle competenze professionali necessarie o che possono altrimenti pregiudicare o compromettere l'adempimento del contratto. Il mandatario può sostituire le collaboratrici e i collaboratori impiegati solo col consenso scritto di LIVIT.

Il mandatario è responsabile di effettuare, per sé e per le proprie collaboratrici e i propri collaboratori, le necessarie iscrizioni presso le assicurazioni sociali.



Inoltre, con la presentazione dell'offerta, i lavoratori indipendenti devono dimostrare di aderire a una cassa di compensazione.

5. Luogo di adempimento e assunzione del rischio

LIVIT designa il luogo di adempimento. Gli utili e i rischi passano a LIVIT nel luogo di adempimento.

6. Consegna del materiale, modelli e mezzi d'esercizio

Consegna del materiale: qualora LIVIT consegni al mandatario il materiale necessario ai fini dell'adempimento del contratto (ad es. attrezzi per la riparazione o attrezzi da giardino), esso rimane di proprietà di LIVIT. Deve essere identificato come tale e separato. Al momento della ricezione il mandatario sottopone il materiale a un controllo. Eventuali danni riscontrati dovranno essere comunicati a LIVIT per iscritto prima del relativo utilizzo.

Modelli e mezzi d'esercizio: qualora, ai fini della preparazione dell'offerta o dell'adempimento del contratto, LIVIT metta a disposizione del mandatario modelli o mezzi d'esercizio, questi potranno essere utilizzati solo a tale scopo. Rimarranno di proprietà di LIVIT e il mandatario è tenuto a identificarli come tali, a custodirli accuratamente e, su richiesta, restituirli.

7. Disposizioni in materia di importazione

Il mandatario garantisce il rispetto di eventuali restrizioni all'esportazione e disposizioni in materia di importazione dal luogo di origine al luogo di consegna previsti nell'ordine. Il mandatario informa LIVIT per iscritto in merito a restrizioni all'esportazione del Paese d'origine.

8. Consegna e montaggio

La consegna di beni è effettuata a fronte della firma di un bollettino di consegna nel luogo di adempimento indicato ai sensi del punto 5. Qualora anche il montaggio dei beni costituisca oggetto del contratto, LIVIT concederà al mandatario l'accesso a tal fine necessario ai locali del luogo di adempimento.

Il mandatario rispetta le disposizioni operative di LIVIT, in particolare le disposizioni di sicurezza e il regolamento di condominio. LIVIT verifica senza indugio l'oggetto dell'acquisto o il servizio fornito, al più tardi entro 10 giorni lavorativi dalla consegna o dall'adempimento.

9. Remunerazione

Il mandatario eroga le prestazioni ai prezzi previsti dall'ordine o dall'incarico. La remunerazione copre tutte le prestazioni necessarie per il regolare adempimento del contratto. La remunerazione copre in particolare anche i costi di imballaggio, trasporto, assicurazione, le spese, le tasse di licenza e i pubblici tributi (ad es. imposta sul valore aggiunto).

Il mandatario emette fattura conformemente all'ordine o all'incarico dopo l'esecuzione di tutte le prestazioni. L'imposta sul valore aggiunto viene indicata separatamente nella fattura. Salvo diverso accordo, il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura correttamente emessa.

Il mandatario è tenuto a inviare a LIVIT una fattura elettronica, conformemente alle indicazioni definite da LIVIT.

10. Mora

Se il mandatario non rispetta i termini concordati, è costituito senz'altro in mora. In tutti gli altri casi è necessario un previo sollecito scritto da parte di LIVIT.

11. Responsabilità

Il mandatario risponde di tutti i danni causati intenzionalmente, per negligenza o per negligenza grave, a meno che sia in grado di provare di non avere colpa. È esclusa la responsabilità per mancati guadagni.

Il mandatario è responsabile del comportamento del proprio personale ausiliario e dei terzi di cui si avvale (ad es. fornitori, subappaltatori, ecc.) come pure del proprio personale.

12. Garanzia

Il mandatario, in qualità di specialista e in quanto a conoscenza dello scopo di utilizzo della prestazione, garantisce che i beni e i servizi possiedono le caratteristiche promesse, soddisfano le disposizioni legali e non presentano alcun difetto materiale o giuridico che pregiudichi il valore o l'attitudine all'uso cui sono destinati.

Qualora si verifichi un caso di garanzia (esistenza di un difetto), LIVIT, a propria discrezione e senza pregiudizio di altri diritti, può

- diminuire la remunerazione di un importo corrispondente al minor valore,
- recedere dal contratto,
- richiedere la merce esente da difetti o
- l'apporto di migliorie.

Il periodo di garanzia è pari a 24 mesi a partire dall'esecuzione completa della prestazione da parte del mandatario. LIVIT dovrà contestare per iscritto eventuali difetti riscontrati in tempo utile. LIVIT dovrà comunicare eventuali difetti nascosti immediatamente dopo la loro constatazione.

Qualora, durante il periodo di garanzia, debbano essere eliminati difetti o sostituite parti, per i componenti interessati il periodo di garanzia ricomincerà a decorrere dal momento della riparazione o della sostituzione.

13. Riservatezza

Le parti trattano con riservatezza tutte le informazioni e le circostanze che non siano manifeste o generalmente accessibili e per cui, in ragione della loro natura, sussiste in buona fede un interesse alla riservatezza. In caso di dubbio, le informazioni e le circostanze devono essere trattate con riservatezza.

In assenza di un consenso scritto di LIVIT, il mandatario non può pubblicizzare l'esistenza di una collaborazione, in essere o passata, con LIVIT o indicare LIVIT come referenza.

14. Protezione dei dati e sicurezza dei dati

Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati e a proteggere efficacemente i dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione del contratto impedendo che giungano a conoscenza di terzi non autorizzati. Inoltre, per i partner contrattuali il regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (RGPD) vale come linea guida relativamente al trattamento dei dati personali, ai diritti degli interessati, ai diritti di opposizione, di revoca.

15. Cessione e costituzione in pegno

Il mandatario non può né cedere né costituire in pegno crediti nei confronti di LIVIT in assenza di un consenso scritto di quest'ultima.

16. Modifiche



LIVIT può apportare in qualsiasi momento modifiche e integrazioni alle CG. Si applicano le CG attuali.

17. Diritto applicabile e foro competente

Al rapporto contrattuale è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Il foro competente esclusivo è Zurigo.

Zurigo, 01.09.2022